

Allegato "A" al repertorio n. 8.138/3.975

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

La società è denominata "SIMON FIDUCIARIA S.p.A." o brevemente "SIMONFID S.p.A.", senza vincoli di rappresentazione grafica.

Articolo 2 - Sede

La società ha sede legale e direzione generale nel Comune di Torino.

Articolo 3 - Oggetto sociale

La società ha per oggetto l'esercizio di tutte le funzioni fiduciarie, l'organizzazione e la revisione contabile di aziende, nonché la rappresentanza degli azionisti e degli obbligazionisti così come contemplate dalla legge 23 novembre 1939 n. 1966, dal regolamento di attuazione e dalle successive norme integrative, modificative o sostitutive.

L'attività è indirizzata alla cosiddetta "amministrazione statica" e non di "gestione" di beni per conto di terzi.

La società può, inoltre, compiere tutte le attività e le funzioni consentite alle società fiduciarie e di revisione da ogni altra norma di legge, nonché svolgere le operazioni ritenute necessarie od opportune per l'espletamento di mandati e di incarichi fiduciari e di organizzazione e di revisione aziendale assunti per conto di terzi.

La società può, altresì, assumere, nell'ambito di trusts comunque istituiti, incarichi per amministrare beni in qualità di trustee ed incarichi di protector.

La società può, inoltre, compiere in proprio le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi

comprese l'assunzione e la dismissione di partecipazioni ed interessenze in enti e società, anche intervenendo alla loro costituzione.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

La società si interdice di:

- attuare nel proprio interesse operazioni connesse ai beni di cui è intestataria o depositaria per conto dei propri fiducianti;
- predisporre con i beni di cui è intestataria o depositaria per conto dei propri fiducianti operazioni finanziarie con società controllanti, collegate e controllate senza la preventiva specifica istruzione del fiduciante;
- contrarre debiti, assumere impegni finanziari e rilasciare garanzie in proprio a fronte dei beni di cui è intestataria o depositaria per conto dei propri fiducianti, salvo che si tratti di garanzie prestate e di impegni assunti per conto dei fiducianti stessi, utilizzando a tal fine i mezzi da loro messi a disposizione, ovvero, avendo quale contropartita, a totale copertura degli impegni per gli stessi assunti, depositi in denaro, titoli o altri valori mobiliari, garanzie bancarie o assicurative procurati dai fiducianti;
- interessarsi in proprio in affari per i quali abbia assunto incarichi fiduciari;
- espletare funzioni le cui attribuzioni, di carattere strettamente personale, siano riservate dalle leggi vigenti esclusivamente agli iscritti negli albi professionali e speciali;
- intraprendere sollecitazioni del pubblico risparmio effettuate mediante attività, anche di carattere promozionale, svolte in luogo diverso da quello adibito a sede legale od amministrativa principale;
- svolgere le attività riservate alle imprese di investimento;

- emettere titoli, documenti e certificati comunque rappresentativi dei diritti dei fiducianti.

La società fa parte del Gruppo Bancario “Ersel”.

In tale qualità essa è tenuta all’osservanza delle disposizioni che la capogruppo, nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, emana per l’esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del gruppo. Gli amministratori della società forniscono alla capogruppo ogni dato e informazione per l’emanazione delle disposizioni e la verifica del rispetto delle stesse.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

Articolo 5 - Capitale

Il capitale sociale è di euro 1.000.000 (unmilione) diviso in n. 1.000.000 (unmilione) di azioni ordinarie nominative da nominali euro 1 (uno) cadauna.

Detto capitale deve essere investito per tutta la durata della società in titoli di Stato o garantiti dallo Stato per l’importo previsto dall’articolo 3 della legge 23 novembre 1939 n. 1966. Pure ai sensi di detto articolo di legge, i titoli di cui sopra devono essere depositati presso una azienda di credito.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

La società può acquisire fondi con obbligo di rimborso presso soci, in ottemperanza alle disposizioni di legge.

Articolo 6 – Azioni e trasferimento delle stesse

Le azioni attribuiscono uguali diritti ai loro possessori.

Per quanto riguarda le modalità di emissione e di circolazione delle azioni si applicano le norme di legge, fermo restando che le stesse non possono essere cedute se non con il consenso del consiglio di amministrazione, come previsto dalla vigente normativa in materia di società fiduciarie e di revisione.

Articolo 7 - Convocazione assemblea

L'assemblea è convocata anche fuori dal comune della sede sociale, purché in Italia, mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno otto giorni prima agli azionisti iscritti nel libro dei soci al rispettivo domicilio ovvero, se da loro a tal fine formalmente e debitamente comunicati per iscritto, al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica.

Nel predetto avviso può essere prevista la seconda convocazione.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere

elevato a centoottanta giorni.

L'intervento all'assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti.

Articolo 8 – Costituzione assemblea e validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti mentre l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Sono fatte salve le particolari maggioranze nei casi espressamente previsti dalla legge.

Articolo 9 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dal vice presidente più anziano di età; in mancanza dei predetti l'assemblea è presieduta dalla persona eletta dai presenti i quali inoltre designano il segretario della stessa.

Nell'ipotesi di assemblea tenuta con mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta dalla persona eletta dagli intervenuti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente.

Articolo 10 – Organo amministrativo

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri.

Gli amministratori possono anche non essere azionisti e devono possedere i requisiti richiesti dalla legge.

Gli stessi non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza degli amministratori sono regolate dalla legge.

Peraltro qualora, per dimissioni o altre cause, cessi la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l'intero consiglio si intenderà cessato e l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione dovrà essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 11 – Poteri del consiglio di amministrazione

Al consiglio di amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge all'assemblea degli azionisti.

Il consiglio di amministrazione è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:

- l'indicazione di quali tra gli amministratori, oltre al presidente, hanno la rappresentanza della società,
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Il consiglio di amministrazione può, nei limiti di legge, delegare ad un comitato esecutivo o ad uno o più dei suoi membri proprie attribuzioni e revocarle, fermo restando che ai vice presidenti non possono essere conferite deleghe operative.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Articolo 12 – Cariche

Il consiglio di amministrazione, allorché non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina il presidente; può altresì nominare uno o più vice presidenti e uno o più amministratori delegati nonché attribuire altre particolari cariche.

Il consiglio di amministrazione può inoltre nominare un segretario

scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti.

Articolo 13 – Firma e rappresentanza della società

La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al presidente del consiglio di amministrazione e, ove nominati, ai vice presidenti e agli amministratori delegati nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro conferiti (nei limiti di cui sopra) ed inoltre, in via tra loro disgiunta, in giudizio nonché per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e del comitato esecutivo, se nominato.

Articolo 14 – Riunioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione deve essere convocato, in Italia, mediante comunicazione scritta, anche via telefax o posta elettronica, da inviarsi a cura del presidente o di un vice presidente o di un amministratore delegato cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali sarà sufficiente il preavviso di un giorno.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o da un vice presidente o da un amministratore delegato o, in mancanza, dall'amministratore presente più anziano di età.

Nelle ipotesi di adunanze tenute con mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta dall'amministratore eletto dagli intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

La presenza alle riunioni del consiglio di amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Articolo 15 – Riunioni del comitato esecutivo

Alle riunioni del comitato esecutivo si applicano le disposizioni previste per le riunioni del consiglio di amministrazione.

Articolo 16 – Compensi e rimborsi spese

I compensi spettanti agli amministratori sono stabiliti dall'assemblea.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Tutti gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato.

Articolo 17 – Direttori generali, mandati e procure

Il consiglio di amministrazione può nominare e revocare uno o più direttori generali i quali, se non sono membri del consiglio stesso, possono comunque partecipare con funzione consultiva alle riunioni del consiglio e del comitato esecutivo.

Possono altresì, nelle forme di legge, essere conferiti e revocati mandati, con o senza rappresentanza, e procure anche a terzi.

Articolo 18 – Collegio sindacale

Il collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Gli stessi devono possedere i requisiti richiesti dalla legge, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza dei sindaci sono regolate dalla legge.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Il collegio sindacale svolge i compiti e le funzioni previsti dalla normativa vigente. In particolare, vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sul rispetto delle disposizioni in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo, sull'adeguatezza, completezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni e del sistema di gestione e controllo dei rischi, adempiendo a tutte le funzioni che gli sono demandate nel rispetto della relativa disciplina prevista dalla legge.

Il collegio sindacale esercita altresì tutte le altre funzioni ed i poteri previsti dalla normativa vigente nonché i compiti e le funzioni che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza assegnino alla competenza dell'organo con funzione di controllo.

Al fine di adempiere correttamente ai propri doveri, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, al collegio sindacale sono assegnati tutti i compiti e poteri necessari affinché informi senza indugio la Banca d'Italia e, ove previsto, le altre Autorità di Vigilanza, di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire

irregolarità nella gestione o violazione delle norme che disciplinano l'attività della società.

Articolo 19 – Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito, per la durata prevista dalla legge, dall'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, la quale determina il relativo corrispettivo per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

Articolo 20 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 21 – Ripartizione degli utili

Gli utili netti di esercizio, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, si ripartiscono tra gli azionisti in proporzione alle azioni possedute, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea.

Gli amministratori, in presenza delle condizioni di legge, possono deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.

Articolo 22 – Recesso

Il diritto di recesso nonché i termini e le modalità dell'esercizio dello stesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Articolo 23 – Domicilio degli azionisti

Per domicilio di ogni azionista nei rapporti con la società si intende quello risultante dal libro soci.

Articolo 24 – Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge.

Firmato:

Umberto GIRAUDO

Remo Maria MORONE